



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 30.11.2021
JOIN(2021) 33 final/2

2021/0408 (NLE)

DOWNGRADED ON 20.5.2022

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Mali**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("Consiglio di sicurezza") o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.
- (2) La decisione (PESC) 2021/XXX stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
- (3) È quindi necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/XXX, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio² attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("Consiglio di sicurezza") o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.
- (2) La decisione (PESC) 2021/XXX stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
- (3) È quindi necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/XXX, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

¹ GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

² Regolamento (UE) 2017/2011 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 2 bis

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

a) conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali ("accordo");

b) adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, o compromettono l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio;

c) agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) e b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;

d) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro:

i) le varie entità citate nell'accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;

ii) gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell'ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;

iii) forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;

f) pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali;

h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

2. L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

3. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 2 ter

1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

a) sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, [comprese le azioni o le politiche di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1] o

b) ostacolano o compromettono il positivo completamento della sua transizione politica, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette, o

c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate.

3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.";

3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;"

4) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e";

5) all'articolo 3, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.";

6) all'articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché:

a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato; e

b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima della concessione dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. In deroga all'articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un'entità e un organismo elencati nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 2 e con riguardo a una persona, a un'entità e a un organismo elencati nell'allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.

Articolo 3 ter

1. In deroga all'articolo 2 e con riguardo a una persona, a un'entità e a un organismo elencati nell'allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

8) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

i) per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I, una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 bis è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

ii) per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I bis, una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 bis è stato inserito nell'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis;

d) il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I, lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

9) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis; e

b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2. Per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l'intenzione di concedere un'autorizzazione con 10 giorni lavorativi di anticipo.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

10) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I o nell'allegato I bis; o
- c) i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2.";

11) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 6 bis

1. Alle persone fisiche elencate nell'allegato I o nell'allegato I bis è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

Articolo 6 ter

1. L'articolo 6 bis non si applica all'ingresso o al transito nel territorio di uno Stato membro delle persone fisiche elencate nell'allegato I bis, purché:

a) tale ingresso o transito sia richiesto da un obbligo di diritto internazionale che vincola lo Stato membro in questione:

i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia;

b) lo Stato membro ospita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le esenzioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione delle stesse.

3. L'esenzione concessa a norma del presente articolo è strettamente limitata allo scopo per il quale è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.

Articolo 6 quater

1. In deroga all'articolo 6 bis, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro delle

persone fisiche elencate nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tale ingresso o transito:

a) nel caso delle persone fisiche elencate nell'allegato I e sulla base di una determinazione caso per caso del comitato delle sanzioni: sia giustificato da ragioni umanitarie urgenti, compreso un obbligo religioso, o qualora una deroga contribuisca agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione;

b) nel caso delle persone fisiche elencate nell'allegato I bis, sia giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive in considerazione della situazione in Mali; o

c) sia necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

2. Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione per iscritto la propria intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo. Se uno Stato membro o la Commissione solleva un'obiezione per iscritto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l'autorizzazione proposta.

3. Un'autorizzazione concessa a norma del presente articolo è strettamente limitata allo scopo per il quale è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.";

12) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 6 bis.";

13) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis;"

14) all'articolo 12, il paragrafo 5 è soppresso;

15) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

1. La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I bis sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio in relazione all'allegato II della decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio; e

b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. La Commissione comunica la decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati se l'indirizzo è noto o, se l'indirizzo non è noto, rende nota la decisione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in entrambi i casi dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni o delle nuove prove presentate nonché di tutte le altre informazioni pertinenti e può di conseguenza modificare

l'allegato I bis seguendo la procedura di abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a). La persona fisica o giuridica è informata dell'esito del riesame.";

16) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

- a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I bis;
- b) l'inclusione del contenuto dell'allegato I e dell'allegato I bis nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
- c) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Ai fini del presente regolamento, la Commissione è designata come "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725³ in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.";

(17) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

"Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 bis";

18) è inserito l'allegato seguente:

"ALLEGATO I bis

"Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).